



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1226 del 1998, proposto da:
Impresa Monteco S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Barsi, con
domicilio eletto presso Rodolfo Barsi in Lecce, viale Oronzo Quarta, n° 16;

contro

Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio
eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;

nei confronti di

Emas Ambiente S.p.A. e Ecotecnica S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Andrea
Abbamonte e Alessandro Distante, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in
Lecce, via Garibaldi 43;

per l'annullamento

del verbale di gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi di igiene ambientale,
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati 27-28 Marzo 1998;
della deliberazione n° 592 del 3 Aprile 1998, con la quale il Commissario
Straordinario del Comune di Lecce ha approvato il verbale di gara suddetto;

della deliberazione n° 700 del 24 Aprile 1998, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Lecce ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e di Emas Ambiente S.p.A.- Ecotecnica S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 Novembre 2010 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti Rodolfo Barsi e Annarita Marasco, quest'ultima in sostituzione degli avv.ti Pietro Quinto, Andrea Abbamonte e Alessandro Distante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente – iscritta all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n° 22/1997 per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti speciali assimilabili), classe C (popolazione servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti) – impugna il verbale di gara (licitazione privata con il sistema dell'offerta più bassa sull'importo a base d'asta) per l'affidamento dell'appalto dei servizi (della durata di cinque anni) di igiene ambientale, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati del 27-28 Marzo 1998, nonché la deliberazione n° 592 del 3 Aprile 1998, con cui il Commissario Straordinario del Comune di Lecce ha approvato il predetto verbale e la deliberazione n° 700 del 24 Aprile 1998, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Lecce ha

proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara di che trattasi al R.T.I. controinteressato.

A sostegno dell'impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione della Direttiva Consiglio CEE 21 Dicembre 1989 n° 665, artt. 1 e seguenti – Violazione della Direttiva Consiglio CEE 18 Giugno 1992 n° 50, artt. 3 e seguenti, 20 e seguenti, 41 e seguenti e dei corrispondenti articoli della legge di recepimento 17 Marzo 1995 n° 157 – Eccesso di potere nella configurazione della contraddizione, della disparità di trattamento e del difetto di motivazione – Incompetenza.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, la Società ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lecce e il R.T.I. controinteressato Emas Ambiente S.p.A./ Ecotecnica S.r.l., depositando memorie difensive con le quali hanno replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e comunque per la reiezione del ricorso.

La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 630 del 25 Giugno 1998.

Alla pubblica udienza del 4 Novembre 2010, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

E' necessario premettere, in fatto, sia che il punto 14/A.2 del bando di gara prescrive tra i requisiti di ammissione: "l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del D. Lgs. n° 22/1997 per la categoria B del D.M. 21 Giugno 1991 n° 324 art. 14" e che il medesimo bando dispone, poi (alla pagina 6), che: "Nel caso di

partecipazione di raggruppamenti di imprese: i requisiti di cui alla lett. A), punti 1, 2 e 3, dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese”, sia che la Commissione di gara con apposita nota datata 27 Gennaio 1998, con precipuo riferimento al punto 14/A.2 ha precisato che: “In caso di partecipazione di raggruppamenti di imprese, l’iscrizione all’Albo nazionale deve essere posseduta da ciascuna delle imprese per le categorie di cui all’art. 2.... del D.M. n° 342/1991 ed almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento deve essere iscritta per la classe B.....”.

Rammentato ciò, il Collegio osserva in diritto che, ove le sopra riportate prescrizioni del bando vengano intese nel senso di precludere la partecipazione alla gara in questione delle singole imprese (anche se facenti parte di un R.T.I.) iscritte alla classe C (anziché nella classe B dell’art. 14 del D.M. n° 324/1991), il ricorso è inammissibile/irricevibile poiché non proposto avverso le prescrizioni del bando (immediatamente lesive) entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando medesimo (avvenuta il 12 Gennaio 1998); se, invece, le dette clausole del bando dovessero essere interpretate nel senso di consentire la partecipazione alla gara de qua delle singole imprese (come la Società ricorrente) iscritte alla classe C, purchè facenti parte di un R.T.I. nel quale almeno una delle altre associate sia iscritta per la classe B, il ricorso è inammissibile per manifesta carenza di legittimazione e di interesse della Monteco S.r.l., perché la ricorrente – pur essendo stata invitata a partecipare dalla stazione appaltante resistente – non ha presentato domanda di ammissione alla licitazione privata (quale componente di un R.T.I.).

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 Novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)